



---

**FEDERLINGUE**  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA**  
**SERVIZI LINGUISTICI**

Statuto Sociale

FEDERLINGUE

Associazione Italiana Servizi Linguistici

(con modifiche statutarie approvate  
dall'Assemblea Straordinaria del 28/11/2017)

## **PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO**

1. FEDERLINGUE, Associazione di imprese operanti nel settore dei servizi linguistici, si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
  - a. la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
  - b. il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
  - c. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che l'Associazione propugna nel Paese;
  - d. la solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
  - e. la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo ed integrato;
  - f. l'eguaglianza fra gli associati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
  - g. la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
  - h. l'europesismo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica tra le nazioni.
2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
  - a. leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa, che contrasti ogni pratica illegale ai danni dei beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
  - b. rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti ed, in particolare, del loro diritto a una corretta e completa informazione;
  - c. senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
  - d. partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli Organi;
  - e. condotta morale e professionale integra degli associati ed, in particolare, quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;
  - f. espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
  - g. dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto delle norme dell'Organizzazione in ogni attività, anche esterna al contesto lavorativo.

### **TITOLO I** **I PRINCIPI**

#### **ART. 1** **DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA**

1. "FEDERLINGUE" è l'Associazione che rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore dell'erogazione

di una pluralità di servizi linguistici sul territorio nazionale. L'Associazione ha sede a Milano in C.so Venezia 49.

2. L'Associazione aderisce a "Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza", denominata in breve "Unione", ne accetta lo Statuto, i principi ispiratori e le regole di comportamento in regime di Associazione amministrata ex art. 43 dello Statuto Unione.
3. L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni con finalità in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali dell'Unione.
4. L'Associazione aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
5. La sua durata è illimitata.

## **ART. 2 FINALITA'**

L'Associazione nell'interesse generale degli associati si prefigge di:

- a. promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, nazionale ed internazionale;
- b. favorire le relazioni tra gli associati per la risoluzione e lo studio dei problemi di comune interesse;
- c. valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
- d. assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario, fatto salvo il disposto dell'art. 8 dello Statuto Confcommercio;
- e. designare e nominare, di concerto con l'Unione, i propri rappresentanti o delegati in enti, organi, commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- f. promuovere e favorire servizi o attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate;
- g. espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato;
- h. assistere e tutelare, attraverso Unione, in materia sindacale e del lavoro, della previdenza e negli aspetti fiscali e legali;
- i. informare e formare gli imprenditori associati nell'ottica dello sviluppo delle capacità imprenditoriali.

## **TITOLO II RAPPORTI ASSOCIATIVI**

### **ART. 3 SOCI**

1. Possono aderire all'Associazione le imprese che svolgono l'attività nel settore dei Servizi Linguistici (di Traduzione e Interpretariato, di Formazione Linguistica, Congressuali, di Localizzazione e Internazionalizzazione e di ogni altro servizio affine) in qualità di:

- Socio effettivo
- Socio praticante
- Socio aderente

Si intendono "socio effettivo" le imprese che:

- a. da almeno 3 anni svolgono attività di erogazione dei servizi linguistici indicati al comma 1;
- b. siano iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- c. svolgano tale attività con uno staff stabile interno di almeno due unità (titolare, amministratore, soci operativi, dipendenti a libro paga) e dimostrino di avere una sede dotata di attrezzature idonee.

Si intendono "socio praticante" le imprese che desiderano far parte dell'Associazione pur non avendo ancora tutti i requisiti previsti per i Soci effettivi.

Per il Socio praticante si intende obbligatorio il solo requisito b). La qualità di Socio praticante può essere mantenuta per un periodo massimo di tre anni. Al termine di tale periodo la società deve necessariamente essere in possesso di tutti i requisiti acquisendo quindi il ruolo di Socio effettivo.

Si intendono "socio aderente" le imprese, gli Enti Culturali, gli Istituti, le Società che svolgono attività nel settore dei servizi linguistici, di cui al comma 1, anche affini, che facciano parte di associazioni, franchising o consorzi con i quali Federlingue abbia sottoscritto specifici protocolli d'intesa. Essi hanno diritto di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e d'ogni altro servizio erogato dall'Associazione, ma non godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci aderenti sono ammessi a partecipare con voto deliberativo alle Commissioni e Comitati Tecnici, di cui al successivo art. 22. Specifiche modalità e condizioni di adesione dei soci aderenti sono definite con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Non possono essere associate le imprese i cui titolari, amministratori o dirigenti siano interdetti, falliti o colpiti da condanne penali per le quali non abbiano ottenuto la riabilitazione.

#### **ART. 4 ADESIONE: MODALITA' E CONDIZIONI**

1. Per acquisire la qualifica di Socio occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta sulla quale delibera il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa. La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione delle presenti norme statutarie e dei doveri da queste derivanti. L'iscrizione impegna all'accettazione del codice di Autodisciplina, che diventa parte integrante dello Statuto.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e Statutari per l'anno in corso. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.
4. L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di Socio dell'Unione e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello dell'Unione.
5. Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo art. 8, ovvero rappresentare l'Associazione in enti o commissioni ai sensi del precedente art. 2 lettera e.
6. Il Presidente della Associazione può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.
7. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

## **ART. 5 DECADENZA E RECESSO**

1. La qualità di Socio si perde:

- a. per lo scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria;
- b. per dimissioni, secondo i tempi e i modi di cui al precedente art. 4;
- c. per gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
- d. in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e. per mancato pagamento dei contributi sociali su delibera del Consiglio Direttivo;
- f. per l'accertata violazione grave del codice di Autodisciplina.

2. La perdita della qualifica di Socio, la decadenza e il recesso comportano la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

## **ART. 6 SANZIONI**

A carico del Socio che violi le norme del presente Statuto e disattenda i propri obblighi potranno essere applicati dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata da inviarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata:

- a. la deplorazione scritta;
- b. la sospensione;
- c. la decadenza;
- d. l'espulsione.

Contro tali deliberazioni il Socio potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Il Socio può essere espulso per violazione alle norme statutarie o altre gravi inadempienze.

Le deliberazioni di espulsione sono adottate dal Consiglio Direttivo: contro di esse è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente entro 45 giorni dalla scadenza del termine di proposizione del ricorso stesso.

Il Socio espulso non ha alcun diritto sui beni della Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote associative e dei contributi già versati e resta tenuto al pagamento degli importi relativi al periodo di durata del rapporto associativo che non abbia ancora corrisposti.

## **ART. 7 DOPPIO INQUADRAMENTO**

Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento, per effetto del quale l'adesione all'Associazione comporta automaticamente adesione a quella territoriale e viceversa.

### **TITOLO III**

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 8**

#### **ORGANI**

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Probiviri.

### **ART. 9**

#### **DURATA E SCIoglimento DELLE CARICHE**

1. Gli Organi dell'Associazione vengono di norma eletti a scrutinio segreto. Su richiesta dell'Assemblea può essere espresso il voto palese.
2. Gli eletti in Organi Collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
3. Tutte le cariche elettive hanno durata di 3 anni e sono rinnovabili.
4. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

### **ART. 10**

#### **INCOMPATIBILITA'**

1. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati o incarichi di partito o di movimento politico.
2. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare deroghe al principio di cui al comma precedente nel rispetto delle esigenze di rappresentatività dell'Associazione.
3. Non sussiste incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.
4. L'incompatibilità altresì non sussiste quando gli incarichi di partito o di movimento politico abbiano ambito di riferimento inferiore al livello cittadino.

### **ART. 11**

#### **ASSEMBLEA: COSTITUZIONE**

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti i Soci Effettivi e Praticanti.
2. Ogni Socio in regola con la quota associativa ha diritto ad un voto.
3. Ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

### **ART. 12**

#### **ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO**

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e/o straordinarie e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno mediante lettera raccomandata, telefax e/o e-mail, da spedire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'Assemblea ordinaria può essere convocata dal Presidente su richiesta di almeno un quinto dei Soci.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata telegraficamente, via telefax o e-mail, con preavviso di almeno 5 giorni.
7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, gli scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra le persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.

### **ART. 13**

#### **ASSEMBLEA: VALIDITA' E DELIBERAZIONI**

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
3. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio palese - salvo che il 25% dei voti rappresentati richieda che si adotti un sistema diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. Le votazioni in genere avvengono sempre a scrutinio segreto.
4. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione.
5. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno un quinto degli aventi diritto al voto.
6. Per lo scioglimento della Associazione è necessario il voto favorevole di almeno il 75% degli aventi diritto al voto.

### **ART. 14**

#### **ASSEMBLEA: COMPETENZE**

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;
  - elegge ogni triennio il Presidente;
  - elegge ogni triennio tra i suoi componenti i membri di Consiglio Direttivo;
  - approva la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
  - approva, in relazione alle indicazioni dell'Unione, la misura dei contributi associativi per l'anno solare successivo nonché le modalità di corresponsione;
  - delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale applicazione delle contribuzioni straordinarie.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
- le modifiche al presente Statuto, previa espressa approvazione dell'Unione;
  - lo scioglimento dell'Associazione;
  - la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
  - su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

## **ART. 15**

### **CONSIGLIO: COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dal Presidente, e da un numero compreso tra 5 e 15 di consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Soci dell'Associazione. In caso di vacanza di un membro del Consiglio Direttivo subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla cooptazione.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà, durante il proprio mandato, cooptare fino a 5 consiglieri.

## **ART. 16**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE E VALIDITA'**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno il 25% dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente o con preavviso di almeno tre giorni.
5. Ciascun membro di Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di parità, la proposta si intende respinta.
6. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente o il 25% dei presenti e salvo che riguardino persone.
7. Non sono ammesse deleghe.

## **ART. 17**

### **CONSIGLIO: COMPETENZE**

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- detta i criteri di azione dell'Associazione;
- elegge nel proprio seno, ogni 3 anni, due Vice Presidenti, designando, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- predispone annualmente la relazione politico-finanziaria,
- stabilisce, in relazione alle indicazioni dell'Unione la misura dei contributi dovuti dai Soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- su proposta del Presidente coopta fino a 5 consiglieri
- delibera sull'ammissione dei Soci;
- provvede, di concerto con l'Unione, alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della Associazione in organismi, enti o commissioni;
- approva e modifica i regolamenti interni;
- delibera la costituzione di Commissioni e di Comitati tecnici consultivi;

- dichiara la decadenza delle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei Soci morosi;
- redige e propone all'Assemblea per l'approvazione il codice di Autodisciplina dell'Associazione;
- delibera le eventuali sanzioni da comminare ai Soci sulla base di quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto.
- propone all'Unione le eventuali modifiche statutarie che, dopo il nulla osta di legittimità e di conformità politico-sindacale, potranno essere sottoposte all'Assemblea dell'Associazione.

## **ART. 18 PRESIDENTE: RAPPRESENTANZA E DELEGHE**

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma, che può delegare.
2. Il Presidente:
  - dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, adottando provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
  - presiede e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;
  - ha la facoltà, di concerto con l'Unione e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire o resistere in giudizio;
  - può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;
  - vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
  - redige la relazione politica da presentare al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.
3. In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nella conduzione degli Organi Collegiali.
4. In caso di vacanza è sostituito dal Vice Presidente Vicario, quale Presidente interinale, che convoca entro 90 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.

## **ART. 19 CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITA'**

Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori e gli ausiliari che svolgano la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori rappresentati, o altra persona munita di delega da parte dell'impresa, ovvero di procura speciale in caso di società di capitali; uno dei soci in caso di società di persone.

## **ART. 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci.
2. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a nominare nel suo seno il Presidente.
3. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni e del codice di Autodisciplina.
4. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi che ad esso venga deferita dal Presidente.
5. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

## **ART. 21 SEGRETARIO**

Il Segretario dell'Associazione è designato dall'Unione ed è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuvata inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato dell'Unione.

## **Art. 22 REFERENTI TERRITORIALI**

1. Il Consiglio Direttivo, ove presso un medesimo territorio di riferimento, stabilito dallo stesso Consiglio, si raggiunga un numero minimo di 5 soci effettivi, su proposta del Presidente può nominare un Referente Territoriale dell'Associazione.
2. Il Referente Territoriale, seguendo gli indirizzi generali promossi dagli organi direttivi dell'Associazione, coordina le attività dei soci sul territorio di riferimento, riferendo delle risultanze allo stesso Consiglio Direttivo.
3. Il Referente Territoriale, decadendo automaticamente dall'incarico al rinnovo degli organi dell'Associazione, può essere invitato a partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
- 4.

## **ART. 23 COMMISSIONI E COMITATI TECNICI**

1. Come previsto dall'art. 17, il Consiglio Direttivo per assicurare la migliore trattazione dei problemi relativi al settore, costituirà, nel suo seno, delle Commissioni e/o Comitati tecnici, con funzioni consultive eventualmente integrate da esperti. La loro attività sarà sottoposta al Consiglio Direttivo.
2. Le Commissioni e/o Comitati Tecnici hanno il compito di risolvere specifiche problematiche afferenti la categoria contribuendo, altresì, alla elaborazione dell'azione sindacale di carattere generale. Possono avere durata temporanea.
3. La promozione, costituzione e funzionamento delle Commissioni e/o Comitati Tecnici è rimessa al Consiglio Direttivo che, al momento della istituzione nomina un rappresentante tecnico.
4. La convocazione della Commissione e/o Comitato Tecnico è promossa dal Presidente dell'Associazione d'intesa con il rappresentante tecnico.

## **TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI**

### **ART. 24 AMMINISTRAZIONE ED ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 3, del proprio Statuto, amministra l'Associazione.
2. l'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 25**  
**SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 75% dei voti attribuibili e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti.

**ART. 26**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto dell'Unione, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.
2. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 9 comma 3 decorre dalla data di approvazione del presente statuto. Le cariche elettive in corso in tale data manterranno l'originaria scadenza senza possibilità di proroga alcuna.
3. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 18 comma 5 decorre dalla data di approvazione del presente statuto. La carica elettiva in corso in tale data mantiene l'originaria scadenza senza possibilità di proroga alcuna.